

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 12/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 14/10/2015 al n. 134375, con la quale il Sig. Butticè Roberto, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/08/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 139025 del 12/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico che il Sig. Butticè Roberto ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 23/10/2017;
- VISTA la nota prot. n. 3355 dell'8/01/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 23/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 70111 del 21/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 23/10/2018;
- VISTO il DA n. 9738 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 21/12/1993 al n. 5464, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra;
- VISTO il DDS n. 4452 del 03/11/2006 con il quale al Sig. Butticè Roberto sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 mesi 3 e giorni 20;
- VISTO il DDS n. 1826 del 19/05/2016 con il quale al Sig. Butticè Roberto sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 5 mesi 7 e giorni 3;
- VISTO il DDG n. 11649 del 14/12/2004 con il quale il Sig. Butticè Roberto, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;



VISTO lo stato matricolare militare;  
VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;  
ACCERTATO che il Sig. Buttice Roberto alla data del 22/10/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 22/10/2018	25	1	1
Servizio riconosciuto (DDS n. 4452 del 03/11/2006)	4	3	20
Servizio ricongiunto (DDS n. 1826 del 19/05/2016)	5	7	3
Servizio militare dal 05/10/1976 al 04/10/1977	1	0	0
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>24</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 23/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BUTTICE' ROBERTO, nato ad xxxxxxxxxx, categoria "D"e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 1.0 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosalia Pipa